

Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 57-8111

Agenzia Piemonte Lavoro -Definizione della dotazione organica per il triennio 2018-2020, ai sensi dell'art. 8 della LR 34/2008 e s.m.i. ed in attuazione della DGR 62-7801 del 30.10.2018.

A relazione dell'Assessore Pentenero:

Premesso che:

la legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018, nel modificare l'art. 8 della L.R. 34/2008 che disciplina l'organizzazione dell'Agenzia Piemonte Lavoro (di seguito APL), ha stabilito che *“L'Agenzia dispone di personale proprio. Essa adotta il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del d.lgs. 165/2001, assume e gestisce il proprio personale nell'ambito del limite di spesa definito con cadenza pluriennale dalla Giunta regionale e con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale e regionale in materia di personale e nel rispetto della contrattazione collettiva. All'Agenzia è attribuita la competenza in materia di reclutamento del personale afferente i Centri per l'impiego, nell'ambito della propria autonomia gestionale, nel rispetto degli indirizzi regionali e delle risorse finanziarie attribuite, anche in attuazione dei piani di rafforzamento nazionali. La dotazione organica dell'Agenzia è definita con deliberazione della Giunta regionale”*;

con DGR n. 62-7801 del 30.10.2018 sono stati individuati, quale indispensabile elemento propedeutico all'elaborazione del documento di programmazione dei fabbisogni di personale dell'APL, i limiti di spesa in materia di personale all'interno dei quali autorizzare l'APL ad esperire la propria autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria.

stante la facoltà di opzione concessa con LR 7/2018 al personale dei CPI di essere trasferito alternativamente nel ruolo dell'APL o della Regione, e posto che l'Agenzia Piemonte Lavoro, con la suddetta deliberazione, è stata autorizzata a programmare le proprie assunzioni avendo come limite effettivo di spesa la differenza fra le somme disponibili a copertura della spesa di personale dei CPI nel suo complesso (trasferimenti statali e risorse regionali, pari ad Euro 23.964.429) e il costo effettivo del personale trasferito in servizio al 31.10.2018 (costo del trattamento economico tabellare ed accessorio perequato, stimato ad oggi pari ad Euro 21.487.779,46), tale differenza ammonta ad €. 1.402.260,56;

la suddetta deliberazione ha, inoltre, disposto che annualmente, con verifica al 31 dicembre dell'anno precedente, la Regione trasferirà ad APL, relativamente ai dipendenti che hanno optato per il ruolo della Regione e che sono cessati nel corso dell'esercizio, il relativo costo del trattamento economico. Tale quota verrà utilizzata da APL per la loro sostituzione sulla base degli specifici piani triennali dei fabbisogni. L'importo che Regione trasferirà comprenderà, oltre al costo dello stipendio tabellare, anche il trattamento accessorio teorico, così come computato al momento del primo inquadramento in Regione. Entro tale limite, quindi, APL potrà effettuare la programmazione di nuove assunzioni nell'ambito dei futuri piani triennali dei fabbisogni.

Richiamato che:

- il comma 2 dell'articolo 6 del D.lgs. 165/2001 prescrive che le amministrazioni pubbliche, allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter;

- il comma 6, del medesimo articolo 6, prescrive che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale”;

- l'art. 22 del D.Lgs. 75/2017 sancisce che:

• le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste dall'art. 6ter del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, sono definite con decreto del Ministro per la

Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017;

- in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del D.Lgs. 30/3/2001, n. 165, come modificato dal richiamato decreto, si applica a decorrere dal 30/3/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo;

con il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dell'8/5/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/7/2018, n. 173, sono definite, ai sensi dell'articolo 6-ter, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come inserito dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

le predette linee di indirizzo, che definiscono una metodologia operativa di orientamento che le pubbliche amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore, forniscono i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;

per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte.

Dato atto che:

per APL, l'indicatore di spesa massima sostenibile per procedere ad assunzioni è quello definito con DGR n. 62-7801 del 30.10.2018 nella cifra di €. 1.402.260,56;

nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, APL potrà procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;

- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel piano triennale dei fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni, progressioni verticali);
- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione Coesione Sociale: in data 11.12.2018, protocollo di ricevimento n. 56152/A1502A, è stata trasmessa la determinazione del Direttore di APL n 703 del 05.12.2018 di approvazione del Piano triennale dei fabbisogni 2018-2020 e piano annuale delle assunzioni anno 2018 nel quale sono indicati i valori finanziari di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte, nonché il valore della “capacità assunzionale” dell’ente nel triennio di riferimento del presente piano, secondo le limitazioni di legge.

- la dotazione organica che scaturisce dal suddetto piano, riporta, in termini numerici e finanziari, per il 2018, il numero e il costo del personale in servizio in APL prima del trasferimento del personale dei CPI, del personale CPI a tempo indeterminato trasferito in APL (pari a 63 unità), oltre a quello precario da stabilizzare (pari a 22 unità);
- per l’anno 2019, la dotazione organica verrà aumentata di ulteriori 26 unità di personale che troveranno copertura finanziaria a valere sulla somma di €. €. 1.402.260,56, impegnata con determinazione direttoriale n. 1287 del 14/11/2018 e liquidata, con atto di liquidazione n. 11139/2018, ad APL secondo quanto disposto con DGR 62-7801 del 30.10.2018;
- la dotazione organica a regime per l’anno 2019 avrà una spesa complessiva presunta di €. 7.709.570,29 ed è costituita da:
 - le spese di personale dei CPI, subordinate al finanziamento dello Stato di cui ai sensi della L. 205/2017 art. 1 commi 794 e 797;
 - la parte costi del personale già dipendente da APL provengono dal contributo ordinario regionale.

Ritenuto, pertanto,

di prendere atto, per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 34/2008, della determinazione del Direttore di APL n 703 del 05.12.2018, per la parte relativa al Piano triennale dei fabbisogni 2018-2020;

di definire, ai sensi dell’art. 8 della LR 34/2008 ed in attuazione della DGR 62-7801 del 30.10.2018, la dotazione organica dell’Agenzia Piemonte Lavoro per il triennio 2018-2020, per una spesa complessiva presunta pari a:

€. 6.307.884,40 per l’anno il 2018

€. 7.709.570,29, per l'anno 2019;

€. 7.709.570,29, per l'anno 2020.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri, in quanto trova copertura nella DGR 62-7801 del 30.10.2018.

Ritenuto di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

Visti:

l’art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;

la DGR n. 62-7801 del 30 ottobre 2018 recante “ Linee di indirizzo in merito al reclutamento del personale dei Centri per l’Impiego e al riparto delle risorse finanziarie connesse”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime

delibera

di prendere atto, per le finalità di cui all'articolo 8 della legge regionale 34/2008, e s.m.i., della determinazione del Direttore di Agenzia Piemonte Lavoro n. 703 del 05.12.2018, per la parte relativa al Piano triennale dei fabbisogni 2018-2020;

di definire, ai sensi dell'art. 8 della LR 34/2008 e s.m.i. ed in attuazione della DGR 62-7801 del 30.10.2018, la dotazione organica dell'Agenzia Piemonte Lavoro per il triennio 2018-2020, per una spesa complessiva presunta pari a:

€. 6.307.884,40 per l'anno il 2018;

€. 7.709.570,29, per l'anno 2019;

€. 7.709.570,29, per l'anno 2020.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri, in quanto trova copertura nella DGR 62-7801 del 30.10.2018;

di demandare alla Direzione Coesione Sociale l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 "*Pubblicità degli atti amministrativi*" dello Statuto e dell'art. 5 "*Contenuto del Bollettino Ufficiale telematico*" della L.R. n. 22/2010.

(omissis)